



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 535/V

Rif.:

Allegati: 1

Roma, 25.02.2008

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali
SEDE

Al Dipartimento per le Politiche
fiscali
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della
Guardia di Finanza
Viale XXI aprile n. 55
00162 ROMA
(fax 06/44223745)

Al Ministero della Difesa
Via XX settembre n. 8
00187 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri
Piazza Bligny n. 2
00197 ROMA

All'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgine n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Federazione Nazionale
Imprese Pubbliche Gas,
Acqua e Varie
Via Cavour, 179
ROMA
(fax 06/47865625)

All' Associazione Nazionale
Industriali del Gas
Via Torlonia, 15
00161 ROMA
(fax 06/4402145)

Alla Federmetano
Via Alberelli, 1
40132 BOLOGNA
(fax 051/401317)

All' ANIGAS
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
(fax 02/313736)

OGGETTO: Applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 e punto 16-bis della Tabella A ad esso allegata. – Trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali. - Chiarimenti.

L'art. 1, comma 179, della legge finanziaria per l'anno in corso (legge 24.12.2007, n. 244) ha modificato il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, sostituendone la lettera c) con una nuova formulazione, nella quale le Forze Armate nazionali vengono escluse dall'ambito di applicazione dell'esenzione fiscale, ivi prevista, rispetto ai prodotti energetici impiegati, per gli usi consentiti, dalle Forze Armate degli Stati che siano parte contraente del Trattato NATO.

Il comma suddetto ha, inoltre, modificato la Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504/1995, integrandola con il punto 16-*bis* nel quale vengono indicate le aliquote d'accisa da applicare rispetto ai "prodotti impiegati dalle Forze Armate per gli usi consentiti".

A norma del comma 180 dell'art. 1 in questione, le forniture di gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non vengono assoggettate né all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21.11.1990, n. 398 e successive modificazioni.

Ciò considerato, le forniture di prodotto effettuate nei confronti delle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti, dovranno essere assoggettate alle aliquote indicate al punto 16-*bis* della Tabella A, sopra richiamato.

Pertanto:

a) in caso di trasferimenti intracomunitari:

- 1) qualora i depositi militari destinatari abbiano assunto lo status di operatore professionale registrato, fermi restando gli adempimenti previsti dal telescritto prot. n. 7979 del 19.12.1996, si renderà necessario il versamento dell'accisa nella misura prevista dal punto 16-*bis* della Tabella A predetta entro i termini previsti;
- 2) qualora i depositi militari destinatari vengano gestiti in regime di deposito fiscale, verrà presentata, mensilmente la dichiarazione prevista dal richiamato telescritto prot. n. 7979 e all'atto dell'estrazione del prodotto detenuto in regime sospensivo, qualora questo sia destinato agli usi consentiti, il medesimo sarà assoggettato alle aliquote d'accisa di cui al punto 16-*bis* sopra richiamate;

b) in caso di trasferimenti nazionali:

- 1) nel caso in cui i depositi militari destinatari delle forniture abbiano la qualifica di deposito doganale, che opera in regime di deposito fiscale, si applica quanto previsto al punto 2) della lettera a) sopra distinta;
 - 2) nel caso in cui i depositi militari non operino in regime di deposito fiscale, all'atto dell'estrazione dal deposito fiscale della società petrolifera fornitrice l'ente destinatario provvederà al versamento del relativo corrispettivo nel cui ammontare dovrà essere compresa l'applicazione dell'aliquota d'accisa dovuta ai sensi del punto 16-*bis* della Tabella A. Anche in tale circostanza rimangono validi gli obblighi di dichiarazione e le modalità di movimentazione previsti dal telex prot. n. 7979;
- c) in caso di prelievo di prodotti già assoggettati ad imposta, si ribadiscono le indicazioni fornite con il più volte citato telex prot. n. 7979, con la precisazione che in tale ipotesi spetterà al fornitore un rimborso pari alla differenza tra l'aliquota d'accisa versata e quella specificamente indicata al punto 16-*bis*.

Per quanto attiene le forniture di gas naturale per uso combustione, le aziende erogatrici provvederanno ad applicare le aliquote di legge rispetto alle utenze che, fino al 31 dicembre u.s., sono state ammesse all'esenzione.

Tutto ciò premesso per quanto attiene al trattamento fiscale dei prodotti in questione, si precisa che, per quanto non modificato, vengono confermate le prescrizioni impartite con il telex prot. n. 7979, del 19.12.1996, con il telex prot. n. 684/VI/PC, del 31.01.1997, con il telex prot. n. 2252, del 20.12.2001 e con la circolare n. 13/D, dell'11.04.2005.

Ciò posto, al fine di corrispondere ad alcuni quesiti sottoposti alla valutazione della scrivente, si rendono necessari alcuni chiarimenti per quanto concerne il trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dagli appartenenti alle Forze Armate nazionali, così come definite nel telex prot. n. 7979, del 19.12.1996 (Esercito, compresa l'Arma dei Carabinieri, Marina, Aeronautica) e dalla Guardia di Finanza come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e per la navigazione aerea.

Attesa la stretta connessione funzionale tra le attività di navigazione sopra richiamate e le finalità istituzionali da esse sottese, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, sia di per se esclusa la configurabilità di ipotesi di impiego riconducibili al "concetto di navigazione (marittima ed aerea) da diporto", con la conseguente riconducibilità delle ipotesi in parola

alle fattispecie agevolative previste ai punti 2 e 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504/1995.

In particolare, per quanto concerne l'impiego dei prodotti nell'attività di navigazione nelle acque marine comunitarie, di cui al citato punto 3 della Tabella A, si fa rinvio a quanto precisato dall'art. 1 del decreto ministeriale 16.11.1995, n. 577 per l'individuazione dei prodotti ammissibili al beneficio in questione, che potrà essere applicato unicamente al gasolio e agli oli combustibili, con esclusione della benzina.

La vigente disciplina di dettaglio espressa dal decreto ministeriale sopra richiamato (adottato in attuazione dell'art. 67 del decreto legislativo n. 504/1995) ha, infatti, riproposto la previgente esclusione del suddetto prodotto, disposta, per ragioni di sicurezza fiscale, dal decreto ministeriale 17.04.1986.

Per quanto concerne le modalità di rifornimento utilizzate per l'approvvigionamento delle navi o delle imbarcazioni impiegate dalle Forze Armate o dalla Guardia di Finanza si fa espresso rinvio a quanto precisato con il telegramma prot. n. 100, del 12.02.1996, che ne consente il rifornimento con la procedura doganale del buncheraggio di cui all'art. 254 del TULD, approvato con DPR 23.01.1973, n. 43.

A norma del citato telegramma n. 100 la procedura suddetta è, inoltre, utilizzabile anche per il rifornimento delle imbarcazioni della Polizia di Stato, delle Capitanerie di Porto, della Guardia carceraria e degli altri Organi dello Stato allorché ricorrano i presupposti per l'applicazione del beneficio in questione.

Il naviglio sopra considerato potrà quindi essere rifornito con gasolio o oli combustibili non denaturati.

Tutto ciò premesso, si fa presente che nulla è innovato per quanto concerne le altre fattispecie agevolative contemplate dall'art. 17 del decreto legislativo n. 504/1995.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis